Comune di Sellero

Provincia di Brescia

COPIA

AREA FINANZIARIA

Servizio Finanziario

Determina
n. 53 del 14 giugno 2021

Oggetto: AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART.36 C.2 LETTERA A), ALLA DITTA NORD BROKER S.R.L. C.F. E P.IVA 02538210986 CON SEDE IN VIA ALABARDE, N. 1 - 25047 DARFO BOARIO TERME (BS), DEL SERVIZIO DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO DEL COMUNE DI SELLERO DAL 01/06/2021 AL 30/06/2024.
CIG: Z373202C8D.

Oggetto: **AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART.36 C.2 LETTERA A), ALLA DITTA NORD BROKER S.R.L. C.F. E P.IVA 02538210986 CON SEDE IN VIA ALABARDE, N. 1 - 25047 DARFO BOARIO TERME (BS), DEL SERVIZIO DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO DEL COMUNE DI SELLERO DAL 01/06/2021 AL 30/06/2024. CIG: Z373202C8D.**

Il Responsabile Area Finanziaria

RICHIAMATI i seguenti provvedimenti:

- DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI del 03 novembre 2020 "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19». - (20A06109)" - (GU Serie Generale n.275 del 04-11-2020 - Suppl. Ordinario n. 41);

- ORDINANZA del Ministro della salute del 04 novembre 2020 "Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. (20A06144)" - (G.U. Serie Generale, n. 276 del 05 novembre 2020);

- ORDINANZA del Ministro della Salute del 27 novembre 2020 "Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Modifica della classificazione del rischio epidemiologico. (20A06656)" - (GU Serie Generale n. 296 del 28 novembre2020);

- ORDINANZA del Ministro della Salute dell'11 dicembre 2020 "Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Modifica della classificazione delle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Lombardia e Piemonte. (20A06975)" - (G.U. Serie Generale, n. 308 del 12 dicembre 2020);

- DECRETO-LEGGE 2 dicembre 2020, n. 158 "Disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19. (20G00184)" - (GU Serie Generale n.299 del 02-12-2020)

- DECRETO-LEGGE del 18 dicembre 2020, n. 172 "Ulteriori disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19. (20G00196)" - (GU Serie Generale n.313 del 18-12-2020);

- DECRETO-LEGGE 5 gennaio 2021, n. 1 (Raccolta 2021) "Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. (21G00001)" - (GU Serie Generale n.3 del 05-01-2021);

- ORDINANZA Ministero della Salute del 08 gennaio 2021 "Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 per la Regione Lombardia. (21A00119)" - (G.U. Serie Generale, n. 6 del 09 gennaio 2021);

- DECRETO-LEGGE 14 gennaio 2021, n. 2 “Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e di svolgimento delle elezioni per l'anno 2021. (21G00002)” - (GU Serie Generale n.10 del 14-01-2021);

- DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 14 gennaio 2021 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 14 gennaio 2021 n. 2, recante «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e di svolgimento delle elezioni per l'anno 2021». (21A00221)” - (GU Serie Generale n.11 del 15-01-2021 - Suppl. Ordinario n. 2);

- ORDINANZA del Ministero della Salute del 16 gennaio 2021 “Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 per la Regione Lombardia. (21A00225)” - (G.U. Serie Generale, n. 12 del 16 gennaio 2021);

- ORDINANZA del Ministero della Salute del 23 gennaio 2021 “Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 per la Regione Lombardia. (21A00403)” - (G.U. Serie Generale, n. 18 del 23 gennaio 2021);

- ORDINANZA del Ministero della Salute del 29 gennaio 2021 “Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 per le Regioni Calabria, Emilia Romagna, Lombardia e Veneto. (21A00536)” – (G.U. Serie Generale, n. 25 del 31 gennaio 2021);

- ORDINANZA della Regione Lombardia del 23 febbraio 2021 n. 705 “Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da covid-19 in relazione al territorio della provincia di Brescia e dei Comuni di Viadanica, Predore, Adrara San Martino, Sarnico, Villongo, Castelli Calepio, Credaro, Gandosso (Bg) e Soncino (Cr). ordinanza ai sensi dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica, dell’art. 3 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19 e dell’art. 1 comma 16 del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33”;

- DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 02 MARZO 2021 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 23 febbraio 2021, n. 15, recante «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di spostamenti sul territorio nazionale per il contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19».” - (GU Serie Generale n.52 del 02-03-2021 - Suppl. Ordinario n. 17)

- DECRETO-LEGGE 13 MARZO 2021, n. 30 “Misure urgenti per fronteggiare la diffusione del COVID-19 e interventi di sostegno per lavoratori con figli minori in didattica a distanza o in quarantena. (21G00040)” – (GU n.62 del 13-03-2021);

- ORDINANZA del Ministero della Salute del 12 marzo 2021 “Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 nella Regione Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Lombardia, Piemonte e Veneto. (21A01593)” - (GU n.62 del 13 marzo 2021);

- DECRETO-LEGGE 1 aprile 2021, n. 44 “Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici. (21G00056)” - (GU Serie Generale n.79 del 01-04-2021);

- ORDINANZA del Ministero della Salute del 09 aprile 2021 “Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 nelle Regioni Calabria, Emilia Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lombardia, Piemonte e Toscana. (21A02238)” - (G.U. Serie Generale, n. 86 del 10 aprile 2021);

- DECRETO-LEGGE 22 aprile 2021, n. 52 “Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19. (21G00064)” - (GU Serie Generale n.96 del 22-04-2021);

- ORDINANZA del Ministero della Salute del 23 aprile 2021 “Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 nelle Regioni Abruzzo, Campania, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Molise, Piemonte, Toscana, Umbria, Veneto e nelle Province autonome di Trento e Bolzano. (21A02503)” - (G.U. Serie Generale n. 98 del 24 aprile 2021);

- DECRETO-LEGGE 16 maggio 2020, n. 33 “Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19. (20G00051)” - (GU Serie Generale n.125 del 16-05-2020);

- DECRETO-LEGGE 18 maggio 2021, n. 65, “Misure urgenti relative all'emergenza epidemiologica da COVID-19, (21G00078)” - (GU Serie Generale n.117 del 18-05-2021);

- ORDINANZA del Ministero della Salute dell’11 giugno 2021 “Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 nelle Regioni Emilia-Romagna, Lazio, Lombardia, Piemonte, Puglia e nella Provincia autonoma di Trento. (21A03664)” - (GU n.139 del 12-6-2021);

PRESO ATTO che il Comune di Sellero si trova in Regione Lombardia e che quest’ultima è risultata collocata dall’ordinanza sopraccitata in **“zona bianca”**, per la quale si applicano le ulteriori misure di contenimento del contagio del virus Covid-19 disposte dal decreto-legge 18 maggio 2021, n. 65;

VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 10 del 31/03/2021 ad oggetto: " Esame degli emendamenti ed approvazione del bilancio di previsione finanziario 2021-2023 (art. 151, D.lgs. n. 267/2000 e art. 10, D.lgs. n. 118/2011) e del Documento Unico di Programmazione (DUP) periodo 2021-2023 (art. 170, comma 1, del D.lgs. n. 267/2000).”;

VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 26 del 31/03/2021 ad oggetto: "Approvazione del piano esecutivo di gestione e individuazione dei Responsabili di Servizio per il triennio 2021/2023 (art. 169 del D.lgs. n. 267/2000).";

VISTA altresì la deliberazione della Giunta Comunale n. 34 del 21/04/2021 ad oggetto: "Approvazione dell'aggiornamento del Piano Esecutivo di Gestione, individuazione dei Responsabili di Area per il triennio 2021/2023 (art. 169 del d.lgs. n. 267/2000) e approvazione del sistema di misurazione e valutazione della performance.";

VISTO Il regolamento di contabilità dell'ente approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 35 del 21/11/2014;

VISTO lo Statuto dell'Ente;

VISTO il vigente Regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi modificato con Deliberazione della Giunta Comunale n. 28 del 31/03/2021;

RICHIAMATO il decreto sindacale n. 1 del 27/04/2021;

CONSIDERATO che con le delibere suddette il capitolo 01111.10.00010440 - CAP 1044/ 0 - ONERI PER LE ASSICURAZIONI è stato affidato in gestione al Responsabile dell'Area Finanziaria per gli adempimenti di competenza;

RICHIAMATA la propria determinazione n. 32 del 06/06/2016, con la quale si affidava il servizio di brokeraggio assicurativo a favore del Comune di Sellero, dal 01/06/2016 al 01/06/2021, alla Società Nord Broker Srl con sede in Darfo Boario Terme (BS);

ATTESO quindi che, in data 01/06/2021 è scaduto il suddetto servizio;

RITENUTO di continuare ad avvalersi del qualificato servizio sopra citato per i seguenti motivi:

- la gestione dei contratti assicurativi stipulati dall'Ente, a garanzia delle proprie attività e del proprio patrimonio, presenta profili di sostanziale complessità, anche con riferimento alla valutazione globale del quadro di rischio ed alla gestione dei rapporti con le compagnie assicuratrici, perché si è in presenza di un mercato particolarmente complesso e perché l'area delle responsabilità della pubblica amministrazione si è molto ampliata nel tempo e la materia, nella sua specificità, presenta aspetti molto tecnici e di difficile interpretazione;
- le problematiche in materia assicurativa, incluse quelle inerenti alla predisposizione dei capitolati, per la migliore copertura di ogni possibile rischio e la conseguente determinazione del contenuto delle relative polizze, in riferimento alla varietà delle offerte dal mercato assicurativo, hanno reso opportuno, da parte dei Comuni, giovarsi della collaborazione del broker assicurativo, figura già disciplinata dalla legge n. 792/1984 e ora prevista dall'art. 109, comma 2, lett. b), del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 e s.m.i.;
- l'apporto del broker appare pertanto utile in virtù delle competenze tecniche dello stesso, il quale, proprio per la specifica conoscenza del mercato assicurativo, è in grado di valutare e studiare le necessità dell'Ente e di sottoporgli le migliori formule assicurative reperibili sul mercato;
- consolidate linee interpretative elaborate dalla giurisprudenza civile ed amministrativa hanno, altresì, evidenziato l'opportunità e la piena legittimità del ricorso, da parte delle

Amministrazioni pubbliche, ai broker assicurativi, qualora le stesse non dispongano al loro interno di professionalità in grado di svolgere la suddetta attività;

- questo Comune non dispone, in organico, di professionalità con competenze tali da poter svolgere la suddetta attività;
- l'affidamento del servizio in oggetto a figura esterna specializzata è sempre più indispensabile per una Pubblica Amministrazione, in quanto consente l'individuazione di prodotti assicurativi con garanzia di massima coerenza con le esigenze dell'Ente e di affidabilità, permette di avvalersi dell'esperienza di specialisti, in grado di gestire la complessità delle problematiche inerenti la determinazione del contenuto delle polizze atte ad assicurare l'ottimale copertura di ogni possibile rischio, considerando, oltretutto, la varietà delle polizze offerte dal mercato assicurativo;
- il broker è la figura alla quale la legge demanda lo svolgimento di attività di assistenza nella determinazione del contenuto dei contratti, collaborando successivamente alla loro esecuzione e gestione, infatti, in base all'art. 106 del D.Lgs. n.209 del 07/09/2005 e s.m.i., l'attività di intermediazione assicurativa viene qualificata come il "presentare o proporre prodotti assicurativi …. o nel prestare assistenza e consulenza finalizzate a tale attività e, se previsto dall'incarico intermediativo, nella conclusione dei contratti ovvero nella collaborazione alla gestione o all'esecuzione, segnatamente in caso di sinistri, dei contratti stipulati";
- l'attività del broker consente la realizzazione di economie, certezza di rapporti e sicurezza di effettiva copertura dei rischi, ai quali i Comuni sono particolarmente soggetti, permettendo agli stessi di operare in maniera corretta ed efficace - prevenendo disservizi - di risolvere in tempi brevi tutte le problematiche correlate e di adempiere a tutte le incombenze di legge;
- il broker è in grado di valutare e studiare le peculiari necessità del singolo Ente e di sottoporre le migliori formule assicurative, sia dal punto di vista funzionale e ancor più economico, a tutela degli interessi del Comune, di assistere il medesimo nella predisposizione della documentazione di gara per l'aggiudicazione dei contratti assicurativi, nella gestione degli stessi contratti e nella trattazione degli eventuali sinistri e di costituirsi quale unico interlocutore per il Comune in ordine alle problematiche inerenti i contratti assicurativi e gli eventuali sinistri;

TENUTO CONTO che:
- consolidate linee interpretative, elaborate dalla giurisprudenza e dall'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici (ora ANAC), hanno evidenziato la piena legittimità del ricorso, da parte delle amministrazioni pubbliche, ai broker assicurativi;
- il ricorso all'attività del broker assicurativo, peraltro, è stato configurato, dalla stessa giurisprudenza e dall'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici (ora ANAC), come appalto di servizi;

PRECISATO, comunque, che il servizio non comporta, per il Comune di Sellero, alcun onere finanziario diretto, in quanto l'opera del Broker viene remunerata direttamente dalle compagnie assicurative, che fissano l'entità dei premi avendo a priori in considerazione le provvigioni spettanti agli intermediari (agenti, brokers, rete commerciale) presso cui il contratto è appoggiato, come confermato dalla Corte dei Conti Lombardia, Sezione I Giurisdizionale Centrale, Sent. n. 179/2008;

RAVVISATA, pertanto, la necessità di dar corso al procedimento di affidamento per il servizio in oggetto;

ATTESO che il servizio, in considerazione della complessità e della diversificazione degli adempimenti connessi al settore assicurativo e del continuo evolversi delle responsabilità ricadenti in capo alle Amministrazioni Pubbliche, è opportuno abbia durata pluriennale;

RITENUTO opportuno affidare il suddetto servizio per 3 (tre) anni e, precisamente, per il periodo 1 luglio 2021 - 30 giugno 2024, con facoltà dell'amministrazione di attuare la proroga del contratto, per un periodo massimo di sei mesi al fine di procedere a nuovo affidamento del servizio, ai sensi dell'art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016 e smi;

RILEVATO che, per il servizio di cui trattasi, non è attualmente esistente alcuna convenzione Consip S.p.A, e/o Azienda Regionale per l'Innovazione e gli Acquisti di Regione Lombardia, come da odierna consultazione dei siti web istituzionali "effettuata dallo scrivente Responsabile e pertanto, ai sensi dell'art. 26 della Legge n. 488/1999 e dell'art. 1 del DL. n. 95/2012, convertito in legge 07/08/2012 n. 135, risulta possibile e legittimo l'affidamento a operatore economico autonomamente individuato dall'Ente;

PRESO ATTO della disponibilità della Società NORD BROKER S.R.L., a confermare la prosecuzione del rapporto di brokeraggio assicurativo alle stesse condizioni in essere, come da comunicazione del 26 maggio 2021, protocollo n. 2348, depositata agli atti;

PRESO ATTO che a fronte delle prestazioni erogate, nessun costo viene portato a carico dell'Ente, in quanto la prassi carica direttamente i costi sulle Compagnie di Assicurazione;

TENUTO CONTO inoltre dell'esperienza professionale maturata nella gestione di oltre centotrenta Enti situati nelle province di Brescia, Bergamo e Cremona da parte della Società NORD BROKER S.R.L., come da documentazione agli atti;

CONSIDERATO che il servizio di brokeraggio è stato assolto con piena soddisfazione per l'Ente in quanto l'attività svolta dal broker ha portato notevoli risultati positivi e che la ditta ha inoltre in corso una procedura di riordino delle polizze e della situazione sinistri dell'Ente, che al momento non risulta conclusa;

PRESO ATTO del lavoro svolto dai professionisti della NORD BROKER S.R.L., che hanno attentamente curato i rapporti con gli uffici preposti alla gestione delle polizze del Comune di Sellero, occupandosi, oltre che della gestione amministrativa e burocratica delle polizze e dei sinistri, anche della formazione professionale del personale dell'Ente addetto alla gestione e alla liquidazione dei sinistri e che tale formazione ha contribuito a fornire un qualificato servizio di front-office al cittadino utente;

RITENUTO di procedere all'individuazione dell'affidatario del servizio mediante affidamento diretto, previa trattativa sulla piattaforma SINTEL, invitando a presentare la propria proposta l'affidatario uscente NORD BROKER S.R.L., in ragione (giusto l'art. 36 comma 2, lett. a), del Decreto Legislativo n. 50/2016, come modificato dal Decreto Legislativo del 19 aprile 2017, n. 56 "Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50" su riferiti):
- al solo fine dell'individuazione della disciplina da applicare in tema di appalti di servizi, il valore presunto del servizio in oggetto, determinato sulla base delle polizze attualmente in essere – e più precisamente dei premi imponibili relativi al 2019 e delle provvigioni dell'attuale Broker, è di valore inferiore alla soglia di € 40.000,00 entro la quale l'art. 36 citato consente l'affidamento diretto;
- che il raggiungimento di tale importo non è, comunque, garantito, né il Comune di Sellero è in alcun modo vincolato a far conseguire al Broker un qualsiasi corrispettivo minimo;

- che, trattandosi di servizi di natura intellettuale, l'affidamento del sevizio non comporta oneri per la sicurezza; dunque non si darà luogo all'elaborazione del DUVRI e pertanto il costo specifico della sicurezza è pari a 0 (zero);
- della particolare competenza e professionalità dal medesimo operatore dimostrate in occasione della gestione del rapporto contrattuale in essere, avendo la società assistito il Comune di Sellero nel governo del pacchetto polizze e nella gestione dei sinistri con particolare puntualità, trasparenza ed efficienza, eseguendo a regola d'arte tutte le prestazioni dedotte in contratto e nel rispetto dei tempi e dei costi pattuiti;
- del fatto che, nelle ultime annualità, il trend dei costi sostenuti dal Comune di Sellero per i contratti assicurativi è diminuito, ad ulteriore dimostrazione dell'affidabilità, serietà ed imparzialità dell'intermediario Nord Broker S.r.l. nel reperimento delle migliori quotazioni di polizza sul mercato assicurativo nell'interesse del Comune;
della circostanza, operativamente rilevante, che l'affidamento al gestore uscente consente di dare una sostanziale opportuna continuità gestionale ed amministrativa ai contratti assicurativi in essere con le diverse Compagnie assicuratrici ed alle posizioni aperte per le gestioni dei sinistri in corso, evitando agli uffici comunali il gravoso dispendio di tempi ed energie derivante da un'eventuale volturazione e migrazione ad altro broker di tutta la gestione, sia in termini documentali - informatici che di trasferimento del "know how" operativo ed amministrativo sulle numerose pratiche pendenti;
- della circostanza che la tipologia di prestazione dedotta nel contratto (consulenza ed assistenza in ambito assicurativo) presuppone una competenza particolarmente qualificata e specialistica sul piano professionale e, nella sostanza, afferisce più ad una prestazione di natura consulenziale/intellettuale rispetto ad altre fattispecie contrattuali di appalti di servizi e forniture: sicché il grado di soddisfazione maturato a conclusione del precedente rapporto contrattuale – come anche riconosciuto da ANAC nelle linee guida 4/2016 - e l'accertata significativa professionalità e conoscenza del mercato di riferimento da parte dell'operatore uscente costituiscono elementi prioritari nella scelta del procedimento di individuazione dell'affidatario;

RILEVATO che, in considerazione della natura e specificità del servizio in parola, per convenienza ed efficacia di gestione, avvalendosi del disposto dell'art. 36, 2° comma, lettera a) del D. Lgs. n. 50/2016, si è ricorso alla negoziazione diretta con un solo soggetto senza ricorrere alla rotazione degli inviti per tutte le ponderate motivazioni sopra indicate;

VERIFICATO che non risultano attive né Convenzioni CONSIP, né Convenzioni Arca relative al servizio sopra indicato, né ai servizi comparabili, ai fini della comprova del rispetto dei parametri di prezzo-qualità;

RITENUTO, quindi, di procedere ad autonoma procedura per l'acquisizione del servizio di cui trattasi;

RILEVATO che al fine di procedere, assume il ruolo di Responsabile Unico del Procedimento (RUP) il sottoscritto responsabile dell'Area Finanziaria nominato anche a svolgere tali funzioni ai sensi dell'art. 31 del D.lgs. 50/2016;

ATTESO che Regione Lombardia, a seguito degli interventi volti alla razionalizzazione degli acquisti nella pubblica amministrazione (L. 296/2006 e s.m.i.), tramite la propria centrale di committenza regionale ARIA SpA (Azienda Regionale per l'Innovazione e gli Acquisti) ha messo a disposizione di tutti gli enti pubblici presenti sul territorio lombardo la piattaforma per l'E-Procurement "Sintel"
- Sistema di intermediazione telematica di Regione Lombardia - per lo svolgimento delle procedure di affidamento da gestire con sistemi telematici;

EVIDENZIATO che la Corte dei Conti Sezione Lombardia ha chiarito che Sintel è uno strumento obbligatorio di pari rango (ergo alternativo) al MEPA. Le pubbliche amministrazioni lombarde, specie in ambito sotto soglia, possono pertanto esperire le proprie procedure sul Sintel, ottemperando alla normativa vigente;

CONSIDERATO che ARIA spa rientra nell'elenco dei soggetti aggregatori di cui alla deliberazione del Consiglio dell'Autorità nazionale Anticorruzione in data 23/07/2015;

CONSIDERATO che il punto 4.10 della Determinazione n. 4/2011 AVCP con cui afferma "Per quanto attiene alla prassi dei pagamenti nel mercato assicurativo tra le imprese di assicurazione, i broker e le pubbliche amministrazioni loro clienti, si può ritenere che sia consentito al broker d'incassare i premi per il tramite del proprio conto corrente separato di cui all'art. 117 del Codice delle assicurazioni (decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209), identificato e comunicato quale conto "dedicato" ai sensi della legge n. 136/2010, senza richiedere l'accensione di un altro conto dedicato in via esclusiva ai pagamenti che interessano le stazioni appaltanti…."

VISTI i primi tre commi dell'art. 32 del D.Lgs n° 50/2016, in particolare il comma 2:
*"Prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte. Nella procedura di cui all'*articolo 36, comma 2, lettera a)*, la stazione appaltante può procedere ad affidamento diretto tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga, in modo semplificato, l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti.";*

DATO ATTO inoltre, che trattandosi di fornitura di beni e/o servizi di importo inferiore ai 40.000€ per l'affidamento e la relativa forma contrattuale trovano applicazione le disposizioni contenute nell'art. 36 comma 2 e nell'art.32 comma 14 del D.Lgs. 50/2016:
art. 36 c. 2. "Fermo restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, secondo le seguenti modalità:
a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta; "
art.32 c.14. "Il contratto è stipulato, a pena di nullità, con atto pubblico notarile informatico, ovvero, in modalità elettronica secondo le norme vigenti per ciascuna stazione appaltante, in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante della stazione appaltante o mediante scrittura privata in caso di procedura negoziata ovvero per gli affidamenti di importo non superiore a 40.000 euro mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi negli altri Stati membri.";

CONSIDERATO che l'importo complessivo contrattuale dei/della lavori/servizi/fornitura sopra specificato è inferiore ad 40.000,00 euro e che, pertanto, è possibile procedere motivatamente all'affidamento dell'appalto di lavori sopra specificato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 36, comma 2 lett. a) del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, mediante affidamento diretto senza procedimento di gara;

VISTO che l'art. 1 del DL 76/2020 (cd. Decreto Semplificazioni), prevede che le stazioni appaltanti, in relazione ai procedimenti avviati entro il 31/12/2021, procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture, nonché dei servizi di ingegneria e architettura, inclusa l'attività di progettazione, di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016 mediante affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro e per servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 75.000 euro, disponendo, al contempo, che gli affidamenti diretti possono essere realizzati tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga gli elementi descritti nell'articolo 32, comma 2, del decreto legislativo n. 50 del 2016;

DATO ATTO che le ragioni del ricorso all'affidamento diretto sono rinvenibili nella necessità di coniugare i principi di libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza e correttezza con i principi di efficacia, economicità, tempestività e proporzionalità di cui all'art. 30 del D.Lgs. n. 50/2016;

CONSIDERATO pertanto corretto, nel rispetto delle vigenti disposizioni, procedere all'affidamento diretto dell'incarico mediante utilizzo della piattaforma telematica e-procurement SINTEL di ARIA Spa di Regione Lombardia;

RITENUTO CHE, ai sensi di quanto previsto dalle linee guida n° 4 dell'ANAC, l'individuazione degli operatori economici da invitare alla procedura di gara è avvenuta mediante selezione dai vigenti elenchi di operatori economici utilizzati dalla stazione appaltante, (elenco fornitori telematico della piattaforma informatica SINTEL di ARIA Spa di Regione Lombardi);

PRESO ATTO che:
- in data 08/06/2021 è stata caricata, sulla piattaforma regionale Sintel, la procedura di affidamento diretto n. 140935720, invitando la ditta NORD BROKER S.R.L. a presentare la propria offerta;
- il criterio di aggiudicazione non sussiste trattandosi di un servizio che non prevede costi ed oneri a carico dell'Ente e pertanto non è necessario l'impegno di spesa;

CONSIDERATO che con procedura esperita sulla piattaforma e-procurement SINTEL di ARIA Spa di Regione Lombardia, è stata individuata la Società NORD BROKER S.R.L. con sede in via Alabarde n. 1 – 25047 Darfo Boario Terme (Brescia) – C.F. e P.IVA 02538210986, registrata e qualificata, la quale ha presentato offerta per € 0,01 iva esclusa per il servizio richiesto entro il termine ultimo stabilito;

VISTO il report della procedura n. 140935720 dal quale si evince la regolarità delle operazioni svolte in via telematica e la regolarità dell'offerta presentata;

VERIFICATO che il prezzo offerto risulta congruo in relazione ai prezzi correnti di mercato e soddisfa le esigenze dell'Ente;

CONSTATATO che il sottoscritto RUP, ha effettuato la verifica formale e sostanziale dei requisiti di ordine generale, di idoneità professionale e dell'adeguata capacità economica, finanziaria, tecnica e professionale in capo alla ditta NORD BROKER S.R.L. con sede in via Alabarde n. 1 – 25047 Darfo Boario Terme (Brescia) – C.F. e P.IVA 02538210986 e dichiarati dal legale rappresentante della ditta stessa (art. 80 e 83 del D.lgs n. 50/2016) nella documentazione di gara;

PRESO ATTO della regolarità contributiva dell'operatore economico affidatario così come desumibile dal DURC Numero Protocollo Numero Protocollo INAIL_27955735 - Scadenza validità 19/10/2021;

PRESO ATTO che è stato acquisito il codice identificativo di gara (CIG) secondo le vigenti disposizioni normative e modalità;

DATO ATTO CHE, ai sensi dell'articolo 192 del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i., occorre adottare la presente determinazione a contrattare, indicando:

a) il fine che con il contratto si intende perseguire;
b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base;

RIBADITO che il presente provvedimento non comporta per il Comune né oneri, né diminuzione di entrate;

RITENUTO di provvedere in merito;

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni, recante le Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni, recante il "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";

VISTO il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 e successive modifiche ed integrazioni, recante "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi;

VISTO l'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i. recante disposizioni in materia di Tracciabilità dei flussi finanziari;

VISTO il D.lgs 18 aprile 2016 n. 50 "Codice dei Contratti pubblici" e s.m.i;

DATO ATTO che il presente provvedimento diviene esecutivo con l'apposizione del visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria, da parte del Responsabile Area Finanziaria, ai sensi degli artt. 147 bis, comma 1 e 183, comma 7 del D.Lgs 267/2000;

ACCERTATA la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa del presente atto, ai fini del controllo di cui all'articolo 147bis del DLgs 267/2000, come introdotto dal D.L. 174 del 10/10/2012;

per quanto sopra,

DETERMINA

1. Che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;

2. DI APPROVARE l'allegato report n. 140935720 per l'affidamento del servizio di cui all'oggetto, allegato alla presente quale parte integrante e sostanziale;

3. DI PRENDERE ATTO dei requisiti professionali in capo alla ditta NORD BROKER S.R.L. con sede in via Alabarde n. 1 – 25047 Darfo Boario Terme (Brescia) – C.F. e P.IVA 02538210986;

4. DI AFFIDARE, per le ragioni esposte in premessa e qui approvate, alla NORD BROKER S.R.L. con sede in via Alabarde n. 1 – 25047 Darfo Boario Terme (Brescia) – C.F. e P.IVA 02538210986, il servizio di brokeraggio assicurativo del Comune di Sellero dal 01/06/2021 al 30/06/2024, tramite affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, comma 2 lett a) del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50;

5. DI STABILIRE quanto segue in relazione all'articolo 192 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i.:

   a) fine da perseguire: individuare e ricercare una figura professionale competente che coadiuvi l'attività degli uffici coinvolti, per il futuro affidamento dei servizi assicurativi e la gestione dei rapporti con le compagnie assicurative, nonché la gestione dei diversi sinistri denunciati all'Ente;
   b) oggetto, forma e le clausole ritenute essenziali del contratto l'affidamento del servizio di brokeraggio assicurativo per il periodo 01/06/2021 – 30/06/2024 da effettuarsi secondo la documentazione di gara inserita nella piattaforma Aria di Regione Lombardia e riassunta nell'allegato report n. 140935720, la forma contrattuale è scritta, come da scambio di lettere intercorse, mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio (art. 32, comma 14, del D.Lgs. n. 50/2016);
   a) modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base: affidamento diretto ad una ditta qualificata ai sensi dell'articolo 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs. 50/2016 e dell'art. 1 comma 3 della Legge 120/2020;

6. DI DARE ATTO che:
   - attualmente il servizio non risulta acquisibile mediante il ricorso alle Convenzioni CONSIP, né alle Convenzioni ARIA spa di Regione Lombardia (Azienda Regionale per l'Innovazione e gli Acquisti), in quanto non sono attive né in CONSIP, né in ARIA convenzioni relative allo stesso, né risulta acquisibile tramite il MEPA (Mercato elettronico della pubblica amministrazione);
   - il servizio non comporta alcun onere finanziario diretto per il Comune, in quanto l'opera del Broker viene remunerata direttamente dalle compagnie assicurative, che fissano l'entità dei premi avendo a priori in considerazione le provvigioni spettanti agli intermediari (agenti, brokers, rete commerciale) presso cui il contratto è appoggiato, come confermato dalla Corte dei Conti Lombardia, Sezione I Giurisdizionale Centrale, Sent. n. 179/2008;

7. DI DISPORRE che il contratto con l'operatore economico venga stipulato a corpo, mediante l'invio di corrispondenza, secondo l'uso del commercio ai sensi dell'articolo 32 comma 14 del D.lgs 50/2016;

8. DI DARE ATTO che il CIG assegnato alla procedura è Z373202C8D.

9. DI DARE atto altresì che annualmente, sulla scorta della documentazione prodotta dal broker assicurativo aggiudicatario Nord Broker s.r.l., il sottoscritto Responsabile dell'Area Finanziaria redigerà apposito atto di determinazione per il pagamento dei premi relativi alle polizze assicurative acquisendo per ciascuna un apposito codice CIG;

10. DI ACCERTARE, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del Responsabile Area;

11. Che la ditta così come previsto dall' art. 3, comma 7, della legge 13.08.2010, n. 136, comunichi alla stazione appaltante, entro sette giorni dalla loro accensione, gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. La stessa assume gli obblighi di tracciabilità dei pagamenti di cui alla legge 13.08.2010, n. 136, così come previsto dall' art. 3, comma 8, della legge stessa. È causa di risoluzione dell'assegnazione del servizio l'effettuazione di transazioni afferenti lo stesso eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane S.p.A.;

12. DI STABILIRE che la presente determinazione venga pubblicata all'albo pretorio, nonché nell'apposita sezione dell'amministrazione trasparente ai sensi dell'art. 23, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 33/2013 e dell'art. 29 dl D.Lgs 50/2016;

13. DI DARE ATTO altresì, ai sensi dell'art. 3 della Legge 241/90 sul procedimento amministrativo, che qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo e venga dallo stesso direttamente leso, può proporre ricorso al Tribunale Amministrativo regionale (TAR) - Sezione di Brescia, al quale è possibile presentare i propri rilievi in ordine alla legittimità del presente atto, entro e non oltre 60 giorni da quello di pubblicazione all'albo pretorio;

14. DI INVIARE la presente, per competenza, all'Ufficio di Ragioneria e alla società incaricata;

Il Responsabile Area Finanziaria
Servizio Finanziario
F.to Giampiero Bressanelli

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA
(Artt. 147 bis comma 1 e 183, comma 7, del D.lgs. 18 agosto 2000, n.267)

Si da atto che la spesa trova copertura finanziaria.

Visto di regolarità contabile – esecutività

Il Responsabile Area Finanziaria
F.to Giampiero Bressanelli

Sellero, 14/06/2021

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia del presente verbale viene pubblicata all'albo pretorio comunale informatico (sito web www.comune.sellero.bs.it) ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi dal 27/08/2021 al 11/09/2021 (art. 32, c. 1, della legge 18.06.2009, n. 69).

Sellero, 27/08/2021

L'incaricato alle pubblicazioni
F.to Debora Bonomelli

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.

Sellero, 27/08/2021

Il Responsabile Area Finanziaria
F.to Giampiero Bressanelli